

## SEPARAZIONE CONTABILE

# L'Unbundling contabile nel settore rifiuti: la svolta della Delibera ARERA 373/2025

di Federico Villani, SOFTline - Software e servizi per l'ambiente, Partner SiC-specialisti in Comune



Con la **Deliberazione 373/2025/R/RIF** del 29 luglio 2025, ARERA ha compiuto un passo decisivo per il settore dei rifiuti urbani: l'estensione degli obblighi di **separazione contabile (unbundling)**, già vigenti nei comparti energia, gas e idrico, anche al servizio integrato dei rifiuti.

L'obiettivo è chiaro: rendere **trasparente e comparabile** la gestione economico-finanziaria dei gestori, assicurando che le tariffe applicate ai cittadini riflettano i costi reali, evitando inefficienze e sussidi incrociati.

La cornice normativa è il **TIUC - Testo Integrato Unbundling Contabile**, che con questa delibera viene aggiornato e reso applicabile anche al comparto ambientale, introducendo regole uniformi di separazione, criteri di imputazione dei costi e schemi di rendicontazione regolatoria.

### OBIETTIVI DELLA DELIBERA

ARERA ha fissato quattro finalità principali:

- **Trasparenza economica:** garantire una chiara separazione dei costi e dei ricavi tra le diverse attività del ciclo dei rifiuti.
- **Efficienza e concorrenza:** incentivare i gestori a operare in modo efficiente, scoraggiando pratiche distorsive.

- **Allineamento regolatorio:** integrare l'unbundling con il **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)** e con le pratiche già consolidate negli altri settori regolati.
- **Equità tariffaria:** rafforzare la coerenza tra costi sostenuti e tariffe riconosciute agli utenti finali.

*Esempio:* prima della delibera, un gestore poteva allocare parte dei costi della sede centrale al servizio rifiuti senza criteri verificabili. Ora dovrà seguire regole precise per l'imputazione, così che i cittadini paghino solo i costi effettivamente attribuibili al servizio rifiuti.

## I CONTENUTI PRINCIPALI

### 1. Estensione del TIUC al settore rifiuti

Il TIUC aggiornato è ora il riferimento regolatorio anche per i rifiuti urbani. Questo comporta:

- l'obbligo di separazione contabile per attività (raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento, impianti);
- la definizione di regole di attribuzione dei costi diretti e di criteri di riparto per quelli comuni;
- la predisposizione di **schemi di rendicontazione standardizzati**, da trasmettere annualmente ad ARERA.

*Esempio:* una multiutility che già applicava il TIUC per il settore idrico dovrà integrare la struttura contabile con nuove unità logiche per gli impianti di trattamento rifiuti o per i servizi di raccolta.

### 2. Decorrenza e fase sperimentale

- **2026:** entrata in vigore delle disposizioni.
- **2026-2027:** fase di **monitoraggio e sperimentazione**, in cui i gestori dovranno predisporre i conti separati, senza effetti vincolanti.
- **Dal 2028:** obbligo a regime, con rendiconti separati soggetti a revisione legale e controlli puntuali.

*Esempio:* un gestore nel 2026 dovrà già iniziare a distinguere i costi di raccolta da quelli di smaltimento, ma eventuali errori metodologici non avranno ancora impatto sulle tariffe. Dal 2028, invece, la coerenza diventerà vincolante.

### 3. Ambito di applicazione ed esenzioni

Gli obblighi riguardano i gestori che:

- svolgono **attività tariffarie regolate**;
- predispongono il **Piano Economico Finanziario (PEF)**.

Sono previste **esenzioni e regimi semplificati** per:

- **gestori con meno di 5.000 utenze**;
- chi svolge **attività marginali** (es. solo spazzamento o lavaggio stradale);
- **impianti minimi**, che non operano in condizioni concorrenziali.

*Esempio:* una società che gestisce esclusivamente lo spazzamento per un piccolo comune non dovrà applicare la piena struttura TIUC; al contrario, un gestore che serve

50.000 utenze e gestisce anche un impianto di compostaggio sarà pienamente soggetto alla disciplina.

#### 4. Struttura contabile: FOC e driver

Il TIUC prevede la creazione di **FOC (Funzioni Operative Contabili)**, unità logico-organizzative che rappresentano le diverse attività. Nel settore rifiuti le principali FOC sono:

- gestione utenze idriche e ambientali (per i multi-servizi);
- raccolta e trasporto rifiuti;
- trattamento rifiuti;
- clientela multisetoriale.

Per allocare i **costi comuni**, i gestori dovranno utilizzare **driver di ribaltamento**: parametri oggettivi (ore lavorate, volumi trattati, superficie utilizzata, numero di utenti serviti) per ripartire le spese generali. Tali driver sono già indicati nel TIUC.

*Esempio:* il costo dell'ufficio legale centrale potrà essere ripartito tra rifiuti e idrico in base al numero di pratiche legali gestite per ciascun servizio.

#### 5. Schemi di rendicontazione

I gestori dovranno predisporre schemi contabili separati:

- **per componente tariffaria** (raccolta, trattamento, smaltimento, ecc.);
- **per ambito territoriale** (bacino o ATO di riferimento).

Ogni schema dovrà essere sottoposto a **revisione contabile** da parte di un revisore legale, per garantirne veridicità e correttezza.

*Esempio:* un gestore che opera su due ATO dovrà redigere due conti economici separati per la raccolta rifiuti, distinguendo i costi e i ricavi per ciascun territorio servito.

#### 6. Fase transitoria e semplificazioni

La delibera prevede un approccio **graduale e proporzionato**:

- **Regime semplificato** per gestori non ancora soggetti al TIUC.
- **Periodo transitorio di 2-5 anni** per i soggetti già conformi a direttive MEF o a normative contabili pubbliche.
- **Schemi ridotti** per enti locali, con il supporto delle associazioni di settore.

*Esempio:* un'azienda municipalizzata di piccole dimensioni potrebbe, nei primi anni, presentare solo un rendiconto sintetico dei costi diretti, rinviando l'introduzione dei driver di ribaltamento a una fase successiva.

#### 7. Mandati operativi

Per rendere effettiva la riforma, ARERA ha previsto:

- la **definizione annuale** degli schemi contabili aggiornati;
- l'**estensione del sistema telematico** di raccolta dati al settore rifiuti;
- l'aggiornamento del **Manuale di contabilità regolatoria**, con esempi e linee guida specifiche.

*Esempio:* a partire dal 2027 (relativamente al 2026), i gestori dovranno caricare i propri rendiconti su una piattaforma telematica, analogamente a quanto già avviene nei settori energia e idrico.

## OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ PER I GESTORI

### Aspetti positivi

- Trasparenza e confrontabilità dei dati.
- Migliore definizione delle tariffe.
- Rafforzamento del controllo di gestione interno.
- Allineamento con pratiche europee.

### Criticità

- Costi di adeguamento tecnologico e organizzativo.
- Complessità nel reperimento dei dati relativi ai driver di allocazione.
- Maggiori oneri per i piccoli gestori.
- Rischio di sovrapposizione con altri obblighi di rendicontazione (es. Corte dei conti).

## CONCLUSIONI

La Delibera 373/2025/R/RIF segna una **svolta per il settore dei rifiuti urbani**, imponendo ai gestori un cambio di paradigma contabile e gestionale.

Se per le grandi multiutility si tratta di un'estensione di logiche già consolidate, per i piccoli gestori rappresenta una sfida di grande portata. Tuttavia, l'approccio graduale e proporzionato, con fasi transitorie ed esenzioni mirate, mira a ridurre l'impatto e accompagnare il settore verso una maggiore trasparenza.

In prospettiva, l'unbundling non è solo un adempimento burocratico, ma una **leva di governance**: può aiutare le aziende a comprendere meglio la propria struttura di costi, migliorare l'efficienza e rafforzare la fiducia di enti locali, cittadini e investitori.